



TRIBUNALE DI BENEVENTO
Presidenza

DECRETO N. 5/2022

Benevento li, 13/04/2022

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Premesso che

- Occorre procedere alla redazione del nuovo Elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita, ex art. 179 ter delle disp. att. c.p.c., valevole per il triennio 2022-2024;
- allo stato risulta ancora vigente l'art. 179 -ter disp. att. c.p.c. nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal D.L. n. 59/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 119/2016, non essendo ancora stato emanato il decreto ministeriale che dovrà stabilire gli obblighi di formazione dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, nonché le modalità di presentazione delle domande dei professionisti richiedenti l'inserimento nell'elenco di che trattasi;
- difatti, il comma 5, dell'art. 5 bis del summenzionato D.L. n. 59/2016, prevede che: *“ Sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione del decreto del Ministro della Giustizia di cui al citato articolo 179 ter, primo comma, delle disp. Att. c.p.c., come sostituito dal comma 1 del presente articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto articolo 179-ter, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*;
- il citato art. 179 ter disp. att., nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal D.L. n. 59/2016 e s.m. e i., prevede che *“ Il Consiglio Notarile Distrettuale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e il Consiglio dell'Ordine dei dottori Commercialisti e Esperti Contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazione di vendita dei*

beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento delle procedure esecutive ordinarie e concorsuali. Il Presidente del Tribunale forma quindi l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi (...)"

- che in materia è intervenuto anche il Ministero della Giustizia, con Circolare n. 11/2018 precisando che “ *fino all'adozione del decreto ministeriale, il Presidente del Tribunale, investito della richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e dei beni immobili (art. 534 bis e 591 bis) debba, nella ricorrenza dei prescritti requisiti, provvedere alla nuova iscrizione*”;

Rilevato che ai fini del rinnovo degli Elenchi è necessario acquisire le dichiarazioni di disponibilità dei professionisti individuati dai rispettivi Consigli dell'Ordine di appartenenza

DISPONE

1. E' dato inizio alla procedura per la formazione degli elenchi di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c., valevole per il triennio 2022-2024;
2. Si invitano gli Ordini Professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Notai del Distretto di Corte di Appello di Napoli alla predisposizione, previa verifica per ciascun richiedente del possesso dei requisiti normativamente disposti, degli elenchi aggiornati dei professionisti a svolgere le funzioni di delegato alle vendite. Agli elenchi dovranno essere allegare le schede informative predisposte dai rispettivi ordini professionali contenenti i dati anagrafici del richiedente, indirizzo PEC, indirizzo mail, indirizzo dello studio, recapito telefonico, codice fiscale, numero e data di iscrizione all'Ordine, curriculum dal quale evincere le competenze formative e pratiche maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.
3. Le istanze di iscrizione nell'elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita devono essere presentate ai rispettivi Ordini professionali sia da coloro che già risultano iscritti nei precedenti

- elenchi, sia da quelli non precedentemente iscritti, non prevedendosi conferma di permanenza nell'elenco in mancanza di nuova istanza.
4. Gli elenchi con le allegate schede formative dovranno pervenire alla Presidenza del Tribunale, **improrogabilmente entro e non oltre il 15 febbraio 2022**, in formato cartaceo e in formato excell.

In mancanza di trasmissione degli elenchi, correlati dalla documentazione attestante i requisiti richiesti, entro la suindicata data, si procederà alla formazione del nuovo elenco sulla base delle informazioni fornite dagli ordini adempienti.

AVVERTE

- che all'esito della trasmissione della documentazione summenzionata con i relativi allegati, questa Presidenza, con decreto, procederà alla formazione dell'elenco di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c. che avrà durata triennale. L'elenco relativo al triennio 2019-2021 avrà validità sino all'emanazione di tale ultimo decreto;
- che saranno dichiarate inammissibili tutte le domande di inserimento nell'elenco non trasmesse tramite gli elenchi sopra indicati;

DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia trasmesso a cura della segreteria della Presidenza del Tribunale a ciascun ordine del distretto anche per favorire la massima diffusione tra i propri iscritti.

Si pubblichi sul sito istituzionale del Tribunale

Il Presidente del Tribunale - dr.ssa Marilisa Rinaldi

